



CITTÀ DI FELTRE

ANTICA FIERA DI SAN MATTEO
MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI TRADIZIONALI LOCALI
REGOLAMENTO

Art. 1 - Organizzazione

Il Comune di Feltre (nel seguito indicato come “Organizzazione”) organizza l'Antica Fiera di san Matteo, mostra-mercato dei prodotti tipici della Provincia di Belluno. La Fiera si colloca nel periodo fine ottobre / inizio novembre e si svolge nella giornata di domenica, a partire dalle ore 8.30 e fino alle ore 18.00. Il luogo di svolgimento può essere scelto tra la zona del centro o del centro storico di Feltre. L'ufficio Cultura, in accordo con l'Assessorato di competenza, stabilisce di anno in anno il luogo, la data e i termini di presentazione della domanda di partecipazione.

Ai fini promozionali, di sostegno, di formazione e intrattenimento, sarà possibile realizzare attività e aprire gli stand già a partire dalle ore 15:00 di sabato e fino alle ore 24.00 per creare un'anticipazione alla Fiera. Gli stand ammessi all'anticipazione saranno strettamente concordati con l'Organizzazione.

Inoltre la Fiera potrà essere accompagnata da laboratori, conferenze, spettacoli o altro che si svolgono nel periodo immediatamente prima o dopo la Fiera stessa e ne costituiscono un corollario.

Art. 2 - Scopo della manifestazione

Lo scopo della manifestazione è dare continuità all'”Antica Fiera di San Matteo” riproponendola in chiave moderna nella forma della mostra mercato, ai sensi della legge regionale n. 11 del 23 maggio 2002, con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere i prodotti agricoli ed agroalimentari tipici e di qualità del territorio bellunese, nel cui ambito l'attività di vendita, pur se ammessa in quanto necessaria e consentita dalla normativa, non costituisce la finalità primaria della manifestazione.

Art. 3 - Partecipanti

Possono partecipare alla manifestazione: singoli produttori, società, consorzi, cooperative, enti pubblici e privati e associazioni impegnati occasionalmente o professionalmente nel settore produttivo, o commerciale, o dei servizi, nell'ambito delle finalità della manifestazione, come specificato nel successivo art. 4.

Agli espositori sarà concesso di vendere direttamente i propri prodotti purché in possesso dei requisiti di legge per la vendita. Detti requisiti dovranno essere obbligatoriamente dichiarati o documentati sulla domanda di partecipazione allegando ogni documento atto a dimostrarli. Il Comitato per l'accesso si riserva di verificare i requisiti anche a campione. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 228/2001, l'attività di vendita al di fuori del proprio fondo di produzione, e quindi anche in "sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici locali" è riservata ai soli IMPRENDITORI AGRICOLI, ossia a imprese iscritte in Camera di Commercio.

Art. 4 - Prodotti ammessi alla vendita

Alla mostra-mercato sono ammessi i prodotti agricoli, agroalimentari e dell'artigianato rurale provenienti prioritariamente dal territorio feltrino ed anche dal rimanente territorio della provincia di Belluno. A tal fine nella domanda di partecipazione deve essere espressamente indicato il comune di produzione dei prodotti posti in vendita o il luogo di produzione della materia prima utilizzata per i trasformati. Non saranno ammessi i prodotti di dubbia provenienza. Per questo motivo, in caso di

prodotti derivati da apicoltura o allevamento itinerante è richiesto che l'azienda agricola abbia sede nella provincia di Belluno.

Art. 5 - Comitato per l'accesso e criteri di ammissione

Al fine di poter giudicare l'ammissione alla Fiera delle varie domande pervenute, è costituito un Comitato per l'accesso cui spetta l'insindacabile facoltà di non ammettere quegli espositori che presentino prodotti, oppure la materia prima utilizzata per la produzione, non provenienti dalla provincia di Belluno e/o non rientranti tra i prodotti agricoli, agroalimentari e di artigianato rurale tipici e tradizionali del territorio feltrino.

Il Comitato è formato da n. 4 componenti così determinati: n. 1 rappresentante il Comune di Feltre, n. 1 rappresentante delle Associazioni di Categoria, n. 1 rappresentante l'Istituto per l'Agricoltura e l'Ambiente "Della Lucia" di Feltre e n. 1 rappresentante i Consorzi di Tutela.

I criteri in base sui quali verrà valutata l'ammissione saranno i seguenti:

- a) Affinità della merce esposta con la natura della manifestazione.
- b) Luogo di produzione.
- c) Ordine cronologico della presentazione della domanda.

Costituisce titolo preferenziale il luogo di produzione nell'ambito del territorio della Unione Montana Feltrina.

Qualora dovessero essere presentate domande superiori alle aree disponibili, il Comitato per l'accesso si riserva l'insindacabile facoltà di:

- ridurre le dimensioni degli spazi richiesti dagli espositori;
- procedere con il sorteggio, fatti salvi i criteri di assegnazione sopraelencati.

Gli espositori esclusi dalla mostra-mercato non potranno pretendere alcun indennizzo.

L'ammissione ad un'edizione della mostra-mercato non comporta per il richiedente alcun diritto di automatica partecipazione alle edizioni successive.

Dopo la predisposizione dell'elenco degli ammessi, il Comitato per l'accesso procede all'assegnazione degli stand secondo il proprio giudizio esclusivo e discrezionale. Esso decide anche per la concessione delle casette e dei gazebo, che, essendo in numero limitato, saranno messe a disposizione dal Comune di Feltre (gratuitamente) ai soggetti istituzionali, nonché preferibilmente a Consorzi e soggetti associati che ne facciano richiesta su corresponsione di una quota.

Art. 6 - Domanda di ammissione

La richiesta di partecipazione va compilata online in una procedura informatica con accesso tramite identità digitale predisposta dall'Organizzazione e inviata nei termini indicati nel provvedimento specifico per l'edizione in corso. La domanda è valida soltanto per l'edizione dell'anno in corso. Prima dell'invio della domanda dovrà essere pagata, tramite PAGO PA, la quota di partecipazione secondo l'importo indicato nella tabella sotto riportata:

Casette in legno del Comune di Feltre	50,00
Gazebo del Comune di Feltre	30,00
Solo piazzola con l'utilizzo del gazebo proprio	20,00

Le quote di noleggio serviranno per abbattere i costi organizzativi delle Fiera. Nel caso il comitato per l'accesso, sulla base dei criteri di ammissione di cui all'articolo precedente, ritenga che il richiedente non sia ammesso o la casetta o il gazebo richiesti non siano disponibili, la quota corrisposta in eccedenza sarà rimborsata.

Art. 7 - Consegna ed allestimento dello spazio espositivo

Gli stand saranno assegnati preventivamente e dovranno essere allestiti a cura degli espositori in modo consono alla manifestazione. L'esposizione della merce negli stand dovrà essere completata entro le ore 8.30 di domenica. Sono a carico degli espositori le spese per il trasporto dei prodotti fino allo spazio espositivo assegnato e gli oneri sostenuti direttamente dagli stessi per abbellire e rendere più funzionali gli stand. Non è prevista la custodia notturna da parte dell'Organizzazione; sarà pertanto opportuno provvedere alla collocazione dei prodotti la domenica mattina.

Salvo eccezioni comunque autorizzate dall'Organizzazione, gli espositori non potranno mantenere il proprio mezzo di trasporto nelle immediate vicinanze dello stand, ma esso dovrà essere parcheggiato in appositi spazi messi a disposizione dall'Organizzazione.

Il giorno della fiera è fatto obbligo agli espositori di mantenere allestito il proprio stand fino alle ore 18.00.

Le operazioni di sgombero degli stand dovranno essere effettuate a carico degli espositori entro le ore 21.00. Trascorso tale termine l'Organizzazione si riserva il diritto di far rimuovere quanto contenuto negli stand a spese e rischio dell'espositore.

Ogni espositore ha diritto ad un solo spazio espositivo ed esso non potrà essere utilizzato per attività diverse da quelle indicate nella domanda di ammissione.

Art. 8 - Norme di comportamento per gli espositori

Divieti e obblighi per tutti gli espositori.

Non è ammessa, nell'area espositiva, la presenza di:

- oggetti e sostanze pericolose
- merci che risultino offensive per il pubblico decoro
- prodotti in vendita non dichiarati in domanda
- materiale pubblicitario (manifesti o simili) non attinente alla propria produzione

E' vietato inoltre:

- occupare uno spazio maggiore rispetto a quello assegnato
- sub-affittare lo stand
- utilizzare apparecchi radiofonici per la promozione dei propri o di altri prodotti

Si fa obbligo agli espositori di:

- apporre nello stand la targa o indicazione della ditta espositrice
- indicare il tipo e la provenienza di ogni prodotto esposto
- esporre i prezzi dei prodotti proposti
- mantenere pulito e decoroso il proprio spazio espositivo e di lasciarlo pulito al termine della manifestazione
- riconsegnare la struttura espositiva come ricevuta
- adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni di vendita (scontrino fiscale o ricevuta fiscale), seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta, e strumenti di pesatura.
- prendere visione del piano di sicurezza e di gestione delle emergenze predisposto dall'Organizzazione per ciascuna edizione della Fiera.

Per gli espositori del settore alimentare.

I prodotti esposti devono essere collocati sugli appositi banchi; quelli non confezionati devono essere protetti con opportuni accorgimenti al fine di evitare ogni forma di insudiciamento.

I prodotti deperibili devono essere conservati a temperatura refrigerata e i banchi di esposizione devono essere conformi a quanto stabilito dalla Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.

E' consentita l'offerta di piccole porzioni di prodotto, nella forma di degustazione a scopo promozionale, usando gli opportuni accorgimenti ai fini igienici.

L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene, sanità e pubblica sicurezza. In questo caso, gli espositori devono acquisire indipendentemente i necessari titoli abilitanti presentando al Comune e all'ULSS tramite SUAP l'apposita pratica, previo parere favorevole del Comune organizzatore.

Art. 9 - Responsabilità

L'Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, che avessero a verificarsi nel corso della manifestazione, non direttamente imputabili al proprio personale. Viene stipulata apposita polizza assicurativa a copertura di danni conto terzi.